

19) DECRETO LEGISLATIVO IN FAVORE DEI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Lo si riporta nel dettaglio in occasione della Giornata M. M. sulla famiglia migrante

ROMA (Migranti-press) - Il decreto, che attua una Direttiva U. E. del 2003, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2006, dopo il parere favorevole della Prima Commissione (Affari Costituzionali), della Quinta (Bilancio) e della XIV (Politiche dell'U.E.). In quanto "decreto legislativo", è entrato subito in vigore.

La nuova disciplina, che modifica il Testo Unico sull'immigrazione, incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l'esercizio del diritto al ricongiungimento.

Quattro le novità più importanti:

1. Non è prevista per i figli minori la condizione di familiari "a carico"; viene perciò cancellata dal T.U. questa parola, risultando superflua; tale requisito infatti è da considerarsi implicito.
2. La condizione della minore età è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, perciò non avranno più conseguenze negative eventuali ritardi della risposta.
3. Per i figli maggiorenni non è più richiesta l'invalidità "totale", bensì l'impossibilità di provvedere, in modo permanente, alle proprie indispensabili esigenze, a causa dello stato di salute:
4. Quanto al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell'accertamento che esistano nel Paese di origine altri figli; è sufficiente l'accertamento della mancanza di un adeguato sostegno familiare.

Altre novità di notevole importanza:

1. Per quanto riguarda l'idoneità dell'alloggio, il criterio va ritenuto soddisfatto non solo dalla disponibilità dell'alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica, ma anche dall'idoneità igienico sanitaria accertata dalla Asl.
2. Il requisito del reddito minimo occorrente rimane ancorato all'importo annuo dell'assegno sociale, moltiplicato in ragione del numero di familiari di cui si chiede il ricongiungimento, ma per i figli minori di 14 anni non è mai richiesto un reddito superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, indipendentemente dal numero dei figli per i quali si chiede il ricongiungimento.
3. Si è introdotta una semplificazione delle modalità di presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento e della procedura per il rilascio.

4. Se un familiare viene in Italia per assistere un minore con gravi disturbi psicofisici, gli si rilascia un permesso di soggiorno "per assistenza minore", che abilita anche al lavoro, contrariamente a quanto prima disposto.
5. Per i rifugiati vale la stessa disciplina che per gli altri immigrati. Però per tutelare i rifugiati minorenni non accompagnati è consentito l'ingresso degli ascendenti diretti di primo grado, senza le limitazioni previste, negli altri casi, per il ricongiungimento dei genitori.
6. Infine, come richiesto dalla direttiva europea, in sede di rifiuto, di revoca, di diniego di rinnovo del p. di s. (sia per chi chiede il ricongiungimento che per chi ne beneficia), devono essere valutati i vincoli familiari dell'interessato, la durata del suo soggiorno in Italia nonché l'esistenza di legami con il Paese di origine. Si introduce dunque una valutazione discrezionale al posto di una disposizione tassativa.

Fonte: migranti press 2